

Art. 24 Interruzione degli studi

1. Gli studenti che non rinnovano l'iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi e che non abbiano chiesto la sospensione ai sensi del precedente articolo, possono, ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, riprendere gli studi ricongiungendo la propria carriera.

2. Per ricongiungere la carriera lo studente è tenuto a presentare apposita domanda nei termini fissati per la presentazione delle domande di iscrizione, pagando un contributo di € 350,00 per ogni anno accademico interrotto. Per gli studenti con invalidità pari o superiore al 66% il diritto fisso è pari ad € 100,00. A coloro che devono unicamente discutere la tesi per il conseguimento del titolo finale si applica un diritto fisso di € 350,00 per ogni anno interrotto e comunque fino ad un massimo di € 2.500,00.

3. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono effettuare durante gli anni di interruzione alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico. Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per le finalità derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 ed è 12 riportato come tale nelle certificazioni rilasciate. Il periodo di interruzione non interrompe i termini della decadenza.

4. Le studentesse possono interrompere la carriera per l'anno di nascita di ciascun figlio, non possono effettuare alcun atto di carriera e sono esonerate dal pagamento contributo per l'anno interrotto.